

TI_GERICHTE 11.2019.135 vom 7. September 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-09-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.135

FR: TI_GERICHTE 11.2019.135 du 7 septembre 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2019.135 del 7 settembre 2020

Regeste

Dichiarazione di scomparsa in caso di persona "da lungo tempo assente"

Erwägungen

E. 1

Essendo una persona assai verosimilmente morta perché sparita in pericolo imminente di morte o perché da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie, il giudice può dichiararne la scomparsa a istanza di chiunque invochi un diritto desumibile dalla sua morte (art. 35 cpv. 1 CC). Trattandosi di un atto di volontaria giurisdizione, nel Cantone Ticino la richiesta è trattata dal Pretore dell'ultimo domicilio conosciuto della persona scomparsa (art. 21 CPC e 37 cpv. 2 LOG) con la procedura sommaria (art. 249 lett. a n. 2 CPC). La sua decisione è appellabile entro dieci giorni senza riguardo a questioni di valore, non avendo la controversia carattere patrimoniale (Bohnet , Actions civiles , vol. I, 2^a edizione, § 7 n. 6). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la sentenza impugnata è stata notificata all'istante il 18 novembre 2019. Presentato il 21 novembre 2019 e tradotto in italiano il 25 novembre successivo entro il termine assegnato, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

All'appello AP 1 unisce vari atti, i quali figurano già negli inc. SO.2018.5211 e SO.2019.4660 trasmessi dal Pretore a questa Camera. La loro produzione è pertanto superflua. Per il resto l'appellante ha fatto seguire, insieme con la traduzione italiana del ricorso, un articolo (Vermisste : Zurück bleibt das Chaos) tratto dal sito internet < <https://www.beobachter.ch> > e una circolare intitolata Feststellung des Todes und Verschollenerklärung riconducibile al sito < www.gerichte-zh.ch >. La ricevibilità di tali estratti è dubbia. A prescindere dalla loro compatibilità con l'art. 317 cpv. 1 CPC, il termine assegnato per rimediare alla presentazione di un appello non redatto nella lingua ufficiale non può essere usato per integrare documentazione a sostegno (Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n. 9 ad art. 129 CPC). Comunque sia, per quanto si vedrà anche in appresso, i nuovi documenti non appaiono di rilievo ai fini del giudizio. Conviene pertanto procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.

E. 3

Il Pretore ha respinto l'istanza di AP 1 con l'argomento che nulla è dato di sapere sui motivi e le circostanze legati alla scomparsa di AO 1 e sul perché quegli si fosse recato in _____ B _____, l'istante non accennando a problemi particolari né alla possibilità che il fratello “corresse un benché minimo pericolo”. Il rapporto di segnalazione 20 novembre 2018 della Polizia cantonale reputa inoltre verosimile che AO 1, giunto in automobile e con il telefono spento nel posteggio di S _____, abbia raggiunto

R_____ con la funivia e di lì abbia fatto perdere le sue tracce. Ciò posto, la morte del fratello rimane per il primo giudice un'ipotesi come un'altra, l'interessato potendosi essere “con altrettante probabilità di verosimiglianza” reso deliberatamente irreperibile “facendosi dare un passaggio da un turista per rendersi altrove senza più dare notizie di sé” (sentenza impugnata, pag. 2 seg.). L'appellante esclude invece che il fratello possa essere ancora vivo, poiché egli non ha più dato segni di vita dall'agosto del 2013 e a sua mente egli non può trovarsi in nessun luogo “senza carta d'identità (ci sono tutto!), senza relazione e senza soldi”. Rimangono così – essa epilogò – solo tre possibilità: o AO 1 è rimasto vittima di un incidente in montagna o ha avuto un malore “con conseguente morte” oppure si è tolto la vita.

E. 4

Legittimato a chiedere una dichiarazione di scomparsa è chiunque invochi un diritto desumibile dalla morte dell'interessato (art. 35 CC). Tale può essere, per esempio, un potenziale erede (Bohnet , op. cit., § 7 n. 12). L'istante deve recare la prova dei suoi rapporti giuridici con la persona sparita o assente, producendo in particolare un estratto del registro dello stato civile o il libretto di famiglia (Lardelli in: Basler Kommentar, ZGB I, 6^a edizione, n. 1 ad art. 36; Manaï in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 1 ad art. 36). Nella fattispecie l'istante si è limitata a dichiararsi sorella di AO 1, a esibire copia della propria carta d'identità (nell'inc. SO.2018.5211) e la corrispondenza da lei intrattenuta con la cassa pensione dell'interessato (doc. A nell'inc. SO.2019.4660). Non è dato di sapere pertanto se esistano altri eventuali eredi toccati dalla procedura che andrebbero interpellati. Non giova per adesso approfondire la questione. Su di essa si tornerà, dandosi il caso, più tardi.

E. 5

Un'istanza di scomparsa “può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo di morte, o dopo cinque anni dall'ultima notizia” (art. 36 cpv. 1 CC). Il giudice deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potrebbero dar notizie intorno alla persona sparita o assente ad annunciarsi entro un dato termine (art. 36 cpv. 2 CC). Nella fattispecie il periodo di cinque anni dall'ultima notizia (il prelevamento di fr. 100.– eseguito da AO 1 il 18 agosto 2013 o, al limite, il ritrovamento dell'automobile di lui intervenuto il 14 ottobre 2013) è pacificamente de-corso. Occorre stabilire quindi se, una volta ricevuta l'istanza, il Pretore non dovesse avviare una procedura di pubblica diffida, come postulava AP 1. Ora, tale esigenza non è solo prescritta dalla legge, ma sembra corrispondere a quanto raccomanda buona parte della dottrina, a meno che il giudice dichiari l'istanza irricevibile (Hausheer/Aebi-Müller , Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 4^a edizione, pag. 38 n. 05.19; Meier/De Luze , Droit des personnes , articles 11–89 a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 36 n. 60; Lardelli , op. cit., n. 4 ad art. 36; Guillod , Droit des personnes, Basilea 2018, pag. 36). V'è chi afferma, come Hüsler (Die gerichtlichen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Zurigo 2012, pag. 83) e l' Obergericht del Canton Lucerna (sentenza del 10 gennaio 1975 in: LGVE 1975 I n. 236 pag. 285) che la pubblica diffida vada ordinata solo qualora il giudice ritenga adempiuti i presupposti per una dichiarazione di scomparsa . Comunque sia, in concreto il Pretore non ha dichiarato la scomparsa di AO 1. Di conseguenza la pubblica diffida non poteva semplicemente essere tralasciata.

E. 6

Adito con un'istanza per dichiarazione di scomparsa, il giudice deve accertare d'ufficio inoltre i fatti determinanti (art. 255 lett. b CPC) per accertare la verosimile morte dell'interessato da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie (RtiD II-2005 pag. 699 n. 30c). Ciò non esonera l'istante dal sostanziare – per quanto possibile – le circostanze a lui note, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (I CCA, sentenza inc. 11.2005.1 del 12 gennaio 2005 consid. 4 con riferimenti). Il principio inquisitorio “attenuato” dell'art. 255 CPC non impone al giudice di promuovere indagini egli medesimo (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2019 del 29 aprile 2020 consid. 3.4.1.3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2018.122 del 18 novembre 2019 consid. 7a con riferimenti). Chiama nondimeno il giudice a un uso accresciuto dell'interpello per delucidare allegazioni poco chiare, contraddittorie, imprecise o manifestamente incomplete (art. 56 CPC; FF 2006 pag. 6720). Nel caso specifico l'istante, sprovvista di conoscenze giuridiche e senza il patrocinio di un legale, si è limitata a fornire indicazioni laconiche e frammentarie. Tutto si ignora sui suoi rapporti con il fratello (genere e intensità dei contatti), come pure sulla situazione personale e professionale di lui (amicizie, affetti, stato di salute, stile di vita, abitudini, eventuali difficoltà finanziarie). Ciò doveva indurre il Pretore a interpellarla in udienza su tali aspetti. Il rapporto di segnalazione 20 novembre 2018 della Polizia cantonale è poco ausilio. Non è dato di sapere se lo scomparso abbia figli, chi siano i “conoscenti” sentiti dalla Polizia, quali domande siano state loro rivolte, quali siano state le risposte, non è noto se sia stato ascoltato il collega di lavoro di AO 1 che ha segnalato la scomparsa, se siano stati interrogati altri funzionari postali che potrebbero avere intrattenuto rapporti con lui né se l'interessato potesse far capo ad altri conti bancari o postali oltre a quello su cui gli era corrisposto lo stipendio. Non si sa nemmeno se qualcuno abbia notato l'automobile di AO 1 nel posteggio della funivia prima del 14 ottobre 2013. In condizioni del genere non è possibile valutare se la sparizione, ancorché da lungo tempo, sia dovuta a un allontanamento volontario o alla verosimile morte dell'interessato durante il fine settimana. Attenendosi alla lacunosità degli atti, la conclusione del Pretore potrebbe anche essere condivisa. Non è detto tuttavia che il primo giudice, raccogliendo le informazioni ancora possibili mediante interpello dell'istante e l'assunzione di qualche altra prova, giunga di nuovo allo stesso risultato. Non compete in ogni modo a questa Camera sostituirsi al suo ruolo e fungere da giudice naturale.

E. 7

Ne discende che la decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati al primo giudice perché proceda agli accertamenti ancora possibili e statuisca di nuovo, senza dimenticare che nelle condizioni descritte potrebbero anche emergere altri potenziali eredi cui andrebbe conferito il diritto di esprimersi. Considerata la scarsità di informazioni e il tempo trascorso dalla denuncia di scomparsa, si giustifica inoltre che il Pretore intraprenda la procedura dell'art. 36 cpv. 2 CC e diffidi con adeguate pubblicazioni (almeno due, a opportuno intervallo l'una dall'altra) tutti coloro che potrebbero dar notizie intorno a AO 1 ad annunciarsi entro un termine, il quale non potrà essere inferiore a un anno dalla prima pubblicazione (art. 36 cpv. 3 CC; sulle modalità della pubblicazione cfr. Lardelli , op. cit., n. 4 ad art. 36; Breitschmid in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo 2016, n. 2 ad art. 36 CC; Hausheer/Aebi-Müller , op. cit., pag. 39 n. 05.21 con un esempio pratico). Dopo di che il primo giudice si pronuncerà nuovamente sulla questione di sapere se nelle circostanze del caso specifico AO 1 debba ritenersi assai verosimilmente morto.

E. 8

Le particolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese. Non si pone problema di ripetibili, l'appellante non essendo patrocinata da un rappresentante a titolo professionale né avendo rivendicato indennità d'inconvenienza (art. 97 cpv. 3 lett. c CPC).

E. 9

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Non si riscuotono spese. 3.

Notificazione a . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.